REGOLAMENTO (CE) N. 1516/95 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione rispettivamente nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione rispettivamente nel settore dei cereali e del riso (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3125/94 (5), deve essere adattato in conformità del regime d'importazione vigente nel settore dei cereali e risultante dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ; che, per verificare se il valore della restituzione alla produzione è esatto, occorre sorvegliare i prezzi del granturco e/o del frumento e dell'orzo sui mercati mondiali e comunitari ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue :

1) All'articolo 1, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente :

« 6. Non sono concesse restituzioni alla produzione per gli amidi e le fecole importati nella Comunità in virtù di un regime d'importazione comportante una riduzione del dazio all'importazione. »

2) All'articolo 3, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente :

« 2. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di granturco, di frumento, di fecola di patata, di riso o di rotture di riso, è calcolata in base alla differenza tra :

i) il prezzo d'intervento dei cereali valido durante il mese in oggetto, tenuto conto dei divari constatati per i prezzi di mercato del granturco, e

ii) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione cif Rotterdam utilizzati per il calcolo dei dazi all'importazione del granturco, registrati nel corso delle due settimane che precedono il mese d'applicazione, moltiplicata per il coefficiente 1,60.

3. La restituzione, espressa per tonnellata di amido di orzo o di avena, è calcolata in base alla differenza tra :

i) il prezzo d'intervento dei cereali valido durante il mese in oggetto, tenuto conto dei divari constatati per i prezzi di mercato dell'orzo, e

ii) la media dei prezzi rappresentativi all'importazione cif Rotterdam utilizzati per il calcolo dei dazi all'importazione dell'orzo, registrati nel corso delle due settimane che precedono il mese d'applicazione, moltiplicata per il coefficiente 2,7. »

3) L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 12*

Entro tre mesi dalla fine di ciascun periodo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione il tipo, la quantità e l'origine della fecola o dell'amido (granturco, frumento, patate, orzo, avena o riso) per i quali sono state pagate restituzioni, nonché il tipo e la quantità di prodotti per i quali la fecola o l'amido sono stati utilizzati. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
(4) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 112.
(5) GU n. L 330 del 21. 12. 1994, pag. 39.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione